



COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.333 DEL 17/04/2013

DETERMINAZIONE N.190 DEL 17/04/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ATO PA.1 "SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A." PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012. E LIQUIDAZIONE DISCARICA DI SICULIANA DALL'1.11.2012 AL 31 DICEMBRE 2012.

IL PROPONENTE

Premesso:

c

- Che con deliberazione della G.M. n. 67 del 7/10/2004 è stato individuato il personale, le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la gestione del servizio di igiene nel territorio comunale;
- Che con deliberazione della G. M. n. 53 dell'1/6/2005 è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO PA.1;
- Che il 10/12/2004 è stato sottoscritto l'accordo decentrato per il passaggio dei dipendenti degli enti soci impegnati in attività riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti alla "Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a.";
- Che in data 30/09/2005 è stato sottoscritto il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti;
- Che in data 5/12/2005 ha avuto inizio l'attività operativa della società "Servizi Comunali Integrati R.S.U." in questo Comune;
- Vista la determinazione n.29 del 21.3.2013 di liquidazione alla Servizi Comunali Integrati della complessiva somma di €47.000,00 per la gestione integrata dei rifiuti per i mesi di novembre e dicembre 2012;
- Vista la deliberazione della G.M. n.15 del 20.2.2013 di approvazione schema di contratto con la ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana in C.da Materano (AG);
- Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.156 del 18.12.2012 di € 23.500,00, relativa alla gestione integrata dei rifiuti quale acconto mese di NOVEMBRE 2012.
- Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.167 del 31.12.2012 di € 23.500,00, relativa alla gestione integrata dei rifiuti quale acconto mese di DICEMBRE 2012.

Si propone l'adozione di regolare determinazione per la modifica della determinazione n.29 del 31.1.2013 per effetto della deliberazione della G.M. n.15 del 20.2.2013 che prevede il pagamento diretto alla Catanzaro Costruzioni che gestisce la discarica di Siculiana.

Lì 26.3.2013

IL PROPONENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Esaminata la superiore proposta di determinazione;

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e

DETERMINA

- 1) -Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
- 2) Modificare la determinazione n.29 del 21.1.2013 per quanto riguarda il pagamento che dovrà essere effettuato nei seguenti modi.

- 3) -Liquidare la complessiva somma di €47.000,00 come segue:
- 4) -quanto a €35.683,30 alla “ Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a.” via Mattei n. 4 – Partinico P.I. 05159940823 , relativa all’acconto gestione integrata dei rifiuti per il mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2012, giuste fatture nn. 156 DEL 18.12.2012 E 167 del 31.12.2012. Provvedere al pagamento presso l’Istituto di Credito Intesa San Paolo mediante bonifico bancario intestato alla “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a.” IBAN IT IT77B0306904601100000005904.
- 5) -quanto a €11.316,70 alla ditta Catanzaro Costruzioni via Miniera Ciavolotta Lotti n.92/94 Favara(AG) per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di C.da Materna di Siculiana (AG) per il periodo dall’1.11.2012 al 31.12.2012. Provvedere al pagamento presso la BCC Agrigento (AG) IT73 P071 09816 6000 0000 0001 815.
- 6) –Prelevare la complessiva somma di € 47.000,00 all’intervento n. 1090503 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2013 RR.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra:

- la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., (d'ora innanzi, anche: "LA CATANZARO"), c.f. e p.i. n. 01770560843, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Lorenzo Catanzaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale sita in Favara (AG) Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Frazione Area Sviluppo Industriale;

e

- la società d'Ambito Territoriale Ottimale SERVIZI COMUNALI INTEGRATI ATO PA1 S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE, (d'ora innanzi, anche: "L'A.T.O."), P.I. 05159940823, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale sita in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 175;

e

- il COMUNE DI GIARDINELLO (d'ora innanzi, anche: "IL COMUNE"), in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Polizzi, giusta Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2013 di approvazione della presente convenzione, domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale sita in Giardinello nella via Vittorio Emanuele n. 55

Premessa

Il giorno 21 del mese di Marzo dell'anno 2013, in Cinisi (PA), l'A.T.O. SERVIZI COMUNALI INTEGRATI PA1 S.p.A. in liquidazione (per brevità "A.T.O."), la Catanzaro Costruzioni S.r.l. (per brevità "Catanzaro") ed il Comune di Giardinello (per brevità: "Il Comune"), come sopra rappresentati, premettono quanto segue:

- l'A.T.O. è la società che, per conto dei Comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta e Trappeto, compresi nel proprio ambito territoriale, assicura il servizio integrato dei rifiuti in favore della popolazione presente sul territorio degli stessi;


- la Catanzaro è proprietaria e gestore dell'impianto di smaltimento finale di rifiuti solidi urbani, sito in Siculiana (AG), Contrada Materano, presso il quale sono stati in passato (sino al 27 dicembre

2012) avviati allo smaltimento i rifiuti solidi urbani (r.s.u.) raccolti dall'A.T.O. o per conto dell'A.T.O. nell'ambito del territorio degli Enti Comunali citati, giusta Decreto della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 565 del 29 marzo 2012, di autorizzazione al conferimento;

- il regime tariffario del servizio oggetto del presente contratto è stabilito dalla competente autorità amministrativa. Si dà atto, a tal fine, che alla data di sottoscrizione del presente contratto la tariffa è quella stabilita dalla competente autorità amministrativa, ARTA Sicilia, con D.R.S. n. 578 del 28.07.2011;

- che, pertanto, sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti che in data successiva alla sottoscrizione del presente atto potranno modificare il regime tariffario di cui al citato D.R.S. n. 578 del 28.07.2011;

Considerato che:

 in ordine al servizio svolto in favore dell'A.T.O. sino al 27.12.2012, la Catanzaro è creditrice di €. 590.190,17;

- il contratto di servizio sottoscritto tra l'A.T.O. e la Catanzaro si è risolto a seguito dell'inadempimento dell'A.T.O. all'obbligazione di pagamento che ne consegue e all'infruttuoso decorso del termine assegnatoLe nella diffida ad adempiere di cui alla nota della Catanzaro prot. n. 1026 del 10.12.2012;

ritenuto che:

- a seguito della risoluzione del contratto sopra citato, la Catanzaro è creditrice nei confronti dell'A.T.O. del seguente importo: € 590.190,17
- il saldo integrale del superiore importo è condizione imprescindibile per la prosecuzione del rapporto commerciale tra le odierne Parti;

premessò

ancora, che:

- che ai sensi dell'art. 21, comma. 17, L.R. n. 19/2005, "i comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla

propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione";

- che secondo la Circolare A.R.R.A. Prot. n. 34525 del 16/09/08, "i Comuni sono obbligati a prevedere, in quanto soci delle Autorità d'Ambito, nei propri bilanci la copertura totale dei costi della gestione integrata dei rifiuti a garanzia di un'eventuale carenza nella riscossione della TARSU o della TIA; adottare tutti i provvedimenti atti a consentire il pagamento delle somme necessarie per garantire la gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito";
- che ai sensi della Circolare n. 16/A.L. Prot. n. 34071 del 18/12/09 a firma dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, "la rigorosa applicazione dell'art. 21, comma 17, della L.R. n. 19/2005 per quanto più particolarmente attiene all'obbligo dei comuni di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria Società d'Ambito istituendo nel Bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione";
- che ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 9/2010 l'ATO è stata posta in liquidazione volontaria e che l'assemblea dei soci ha nominato commissario liquidatore l'Avv. Antonio Geraci;
- che con legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013 la gestione liquidatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 30.09.2013;

considerato, ancora, che:

- alla luce delle considerazioni appena esposte, l'A.T.O., nella qualità di Soggetto che assicura il servizio integrato dei rifiuti in favore della popolazione presente sul territorio dei Comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta e Trappeto, assume l'obbligo di fornire dettagliata descrizione della situazione debitoria gravante su ogni Amministrazione comunale alla data del 27 dicembre 2012, in virtù dei conferimenti di rifiuti solidi urbani effettuati nel tempo e provenienti dai medesimi Enti Comunali,;
- a tale fine, la Società d'Ambito Territoriale rilascia apposita attestazione allegata al presente atto sub lett. A riconosciuta dai singoli Comuni, e nello specifico dal Comune di Giardinello con apposita delibera di G. C. n. 15 del 20.02.2013, che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sub lettera B;
- con Verbale di Assemblea dei Comuni soci, i rispettivi Sindaci hanno convenuto con l'A.T.O. che la situazione sopra prospettata può essere risolta solo per la somma che ogni

Comune deve dare alla Servizi Comunali Integrati Ato PA 1 S.p.A. in liquidazione e, in virtù del presente contratto, alla Catanzaro Costruzioni S.r.l.. Con il medesimo Verbale di Assemblea, i Sindaci dei Comuni hanno approvato lo schema del presente contratto, la cui sottoscrizione è stata individuata come condizione indispensabile affinché la Società d'Ambito possa garantire nel tempo la ripresa e la prosecuzione del servizio;

- con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2013, che si allega sub lettera B, l'Amministrazione Comunale di Giardinello ne ha approvato il testo definitivo autorizzando il relativo organo alla sottoscrizione dello stesso;
- pertanto, il Comune e l'A.T.O. riconoscono, l'uno verso l'altro, ed entrambi verso la Catanzaro, che il credito maturato da quest'ultima alla data odierna per conferimenti di r.s.u. raccolti nel territorio del Comune è pari a complessivi € 11.316,70 in relazione alla quota parte del debito complessivo rinveniente a seguito della risoluzione del contratto di servizio;
- che la volontà delle Parti, mercé la sottoscrizione del presente atto e ciascuna nell'ambito della propria competenza, è garantire continuità al servizio di smaltimento r.s.u.;
- che, a tal fine, costituisce indispensabile presupposto la contestuale condivisione del regolamento dei rapporti creditorî tra le Parti, con esplicita assunzione da parte del Comune della responsabilità solidale ex art. 1273 c.c. per gli obblighi presenti a carico dell'A.T.O. e nei confronti della Catanzaro, e ai sensi dell'art. 1268 c.c. per quelli futuri, nel perseguimento della superiore finalità;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

Le Parti, come sopra indicate e rappresentate, convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1

OGGETTO

Le premesse e gli allegati di cui al presente atto devono ritenersi parte sostanziale integrante e dispositiva dello stesso.



L'oggetto del presente contratto è relativo sia al servizio e al relativo credito sin qui svolto dalla Catanzaro in favore dell'A.T.O., sia al servizio che in futuro verrà erogato dalla Catanzaro in forza delle pattuizioni qui contenute. Nella volontà delle Parti, l'oggetto del presente contratto è unico. Pertanto, l'inadempimento in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni a carico dell'A.T.O. e/o del Comune, nei modi e nei termini di cui alle disposizioni che seguono, potrà determinare la risoluzione del contratto o la sospensione degli obblighi da esso rinvenienti a carico della Catanzaro, restando irrilevante se la prestazione oggetto di inadempimento riguardi il servizio reso sino alla data odierna o quello che sarà reso in futuro.

ART. 2

SERVIZIO RESO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

In relazione al servizio di smaltimento di r.s.u. raccolti nel territorio dei Comuni, l'A.T.O. si riconosce debitore nei confronti della Catanzaro della somma complessiva residua di € 590.190,17, in relazione a quanto ancora dovuto in esito alla risoluzione del contratto avvenuta in data 27.12.2012.

ART. 3

ACCOLLO

L'A.T.O. ed il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, alle condizioni nello stesso contenute, convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 c.c., che il Comune assuma, per la propria quota di competenza, come in effetti assume, il debito dell'A.T.O. maturato alla data odierna e pari a complessivi € 11.316,70.

A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto, anche, ove occorresse, a valere quale modifica del rapporto negoziale in essere tra A.T.O. e il singolo Comune, che i pagamenti effettuati direttamente dal Comune alla Catanzaro sono rilevanti anche nei rapporti tra A.T.O. e Comune e che, pertanto, il Comune è sin d'ora autorizzato a detrarre la somma pagata alla Catanzaro da quella dovuta dal Comune all'A.T.O. in forza del rapporto negoziale in essere tra le due parti.

ART. 4

MANCATA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO

La Catanzaro dichiara di non liberare il debitore originario A.T.O., che, pertanto, rimane obbligato in solido con il Comune di Giardinello.



ART. 5

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune si riconosce debitore con l'A.T.O. verso la Catanzaro degli importi e delle causali di cui precedente art. 3 e ai sensi dell'art. 1273 c.c. effettuerà il pagamento di quanto dovuto secondo gli importi e le scadenze di cui appresso:

- €. 2.263,34 entro e non oltre il 28/02/2013;
- €. 2.263,34 entro e non oltre il 28/03/2013;
- €. 2.263,34 entro e non oltre il 28/04/2013;
- €. 2.263,34 entro e non oltre il 28/05/2013;
- €. 2.263,34 entro e non oltre il 30 giugno 2013.

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intrattenuto dalla Catanzaro con la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, aventi le seguenti coordinate IBAN IT 73 P 07108 16600 000000001815, ovvero presso altro conto che la Catanzaro si riserva eventualmente di indicare almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento. In mancanza, il pagamento andrà senz'altro effettuato sul conto indicato al presente articolo.

ART. 6

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre le date relative alle scadenze riportate all'art. 5. Il ritardo nel pagamento, anche di una sola rata, ancorché parziale, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

ART. 7

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., la Catanzaro si riserva sin d'ora la facoltà di interrompere il servizio di smaltimento di r.s.u. nei confronti del Comune contraente nel caso in cui questo sia inadempiente agli obblighi rivenienti dalla presente convenzione. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, tale previsione viene espressamente accettata dal Comune di Giardinello e dall'A.T.O.



ART. 8

SERVIZIO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Per ciò che attiene ai rapporti futuri, a valere dalla sottoscrizione del presente contratto, e salva in ogni caso la previa adozione del decreto autorizzativo da parte della competente autorità amministrativa (Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti), i rapporti intercorrenti fra le Parti saranno disciplinati nel modo che segue.

Ai sensi dell'art. 1268 c.c., l'A.T.O. si impegna a delegare, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto delega, il Comune, a provvedere al pagamento diretto alla Catanzaro delle somme di cui quest'ultima è creditrice a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento degli r.s.u. raccolti nel territorio del Comune.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la delegazione di pagamento viene accettata, a tutti gli effetti di legge, dal Comune, che assume per ciò il relativo obbligo di pagamento.

Il Comune, con l'accettazione espressa della delegazione di pagamento, si obbliga pertanto ad effettuare il pagamento diretto delle fatture trasmesse dalla Catanzaro all'A.T.O. ed al Comune medesimo.

Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nel termine indicato al successivo art. 9, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dalla disciplina sulla lotta al ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, in atto contenute nel Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura impagata, oltre alla facoltà della Catanzaro di sospendere il servizio di smaltimento, dal giorno successivo alla infruttuosa scadenza del pagamento, nei confronti del Comune inadempiente. Tale facoltà di sospensione del servizio perdurerà fino ad avvenuto saldo delle fatture scadute.

ART. 9

REGIME TARIFFARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente accordo è dovuta la tariffa di smaltimento, approvata dalla competente autorità. Si dà atto che, al momento di sottoscrizione del presente contratto, la tariffa applicata è contenuta nel D.D.G. ARTA Sicilia n. 578 del 28 luglio 2011. È altresì dovuto il tributo speciale per il deposito in discarica nella misura prevista dalla L.R. 7 maggio 1997 n.6 e ss.mm.ii., oltre i.v.a. come per legge.

Ogni primo giorno lavorativo della settimana, la Catanzaro emetterà nei confronti dell'A.T.O. il regolare documento contabile relativo al servizio di smaltimento degli r.s.u. raccolti nel territorio

del Comune. A tal fine, la fattura verrà inviata in copia via e-mail certificata (pec) o via fax agli indirizzi di cui all'art. 13 ed in originale per raccomandata a/r. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1268 c.c., per come richiamato dall'art. 8 della presente convenzione, il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della copia della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Copia del bonifico bancario di pagamento dovrà essere trasmessa alla Catanzaro (tramite e-mail e/o fax) con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

ART. 10

Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, assicura che nel bilancio dello stesso vi è un apposito capitolo e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Pertanto, sino alla concorrenza dello stesso, l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto, anche a valere quale modifica del rapporto negoziale in essere tra A.T.O. e singolo Comune, che i pagamenti effettuati direttamente dal Comune alla Catanzaro sono rilevanti anche nei rapporti tra A.T.O. e Comune e che, pertanto, il Comune è sin d'ora autorizzato a detrarre la somma pagata alla Catanzaro da quella dovuta dal Comune all'A.T.O. in forza del rapporto negoziale in essere tra le due parti.

ART. 11

MODALITÀ E TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DEL SERVIZIO - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune - qualora ne ravvisi gli estremi - ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 7 (sette) dal ricevimento, con allegata la copia della bolla di consegna di cui all'articolo che precede, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede il documento attestante la quantità in entrata nell'impianto a seguito di intervenuta pesatura operata in contraddittorio con rappresentante dell'Ato e/o Comune conferitore.

Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna motivata contestazione da parte del Comune, la fattura si intenderà a tutti gli effetti definitiva e non più contestabile tra le Parti, fermo restando l'obbligo del Comune di rilasciare apposita certificazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla Catanzaro.

In ogni caso, il Comune rinuncia espressamente ad ogni sorta di contestazione o eccezione in merito alla fattura emessa, una volta decorso il termine sopra indicato, al cui spirare, pertanto, il credito in esso indicato dovrà considerarsi, a tutti gli effetti, come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Per contro, la mancata trasmissione della certificazione di cui sopra - nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini all'art. 11 stabiliti - esonera la ditta Catanzaro dall'assicurare il servizio in oggetto anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.

ART. 12

DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui per sopravvenute esigenze legate al soddisfacimento della domanda proveniente da altri conferitori la capacità di abbancamento della vasca denominata V4 della discarica di Siculiana - C.da Materano, non sarà sufficiente ad assicurare integralmente il servizio oggetto del presente contratto, il Gestore IPPC potrà recedere dal contratto, dandone motivato preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, da spedire almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto.

ART. 13

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi della convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti e sempre che tale diversa volontà risulti per iscritto, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax, anticipate tramite e-mail (od altro mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

- CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, 92026 Favara (AG) - frazione Area Sviluppo Industriale; Pec: catanzarocostruzioni@pec.it Fax: 0922/441888;
- SERVIZI COMUNALI INTEGRATI ATO PA1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, P.I. 05159940823, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale sita in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 175,
- Comune di Giardinello, c.f. 00532990827, in persona del dirigente pro tempore, Ing. Giuseppe Polizzi, giusta Determinazione Sindacale n. 17 del 26.06.2012, via Vittorio Emanuele n. 55 - 90040 Giardinello (PA) - E-mail: comunegiardinello@pec.it

ART. 14


Le spese di registrazione del presente contratto sono assunte in misura uguale tra le Parti.

ART. 15

Per ogni controversia circa l'interpretazione, l'esecuzione ed applicazione del presente accordo transattivo che dovesse insorgere tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Agrigento.

Letta, integralmente accettata e sottoscritta in ogni sua pagina.

Cinisi, 21/03/2013


SERVIZI COMUNALI INTEGRATI ATO PA1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale sita in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 175;

COMUNE DI GIARDINELLO, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Polizzi, domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale sita in Giardinello (PA) nella via Vittorio Emanuele n. 55



CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Lorenzo Catanzaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale sita in Favara (AG) Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Frazione Area Sviluppo Industriale;

DEL SIG. ANTONIO CATANIA, GIUSTA PROCURA SPECIALE CONFERITA DAL SIG. LORENZO CATANZARO,



CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Miniera Ciavolotta - Lotti 92/94
92026 FAVARA (AG) - Fra. ...
Cod. Fisc. e P. IVA 01770...

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod.Civ., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI ATO PA1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale sita in Partinico (PA), Corso dei Mille n. 175;




COMUNE DI GIARDINELLO, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Polizzi, domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale sita in Giardinello (PA) nella via Vittorio Emanuele n. 55



CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Lorenzo Catanzaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale sita in Favara (AG) Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Frazione Area Sviluppo Industriale;

DEL SIG. ADAMO CRANIA, GIURIA PROCURA SPECIALE CONFERITA DAL SIG. JOHNNY CAPANELO.


CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Miniera Ciavolotta - Lotti 92/94
92026 FAVARA (AG) - Fraz. 031
Cod. Fisc. e P. IVA 01770500926

PA1/01